



CONTRATTO QUADRO

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società ...
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente al CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")
con sede legale in P. IVA
in persona del legale rappresentante sig.,

ART. 1. - OGGETTO

1.1 Il presente contratto quadro ha ad oggetto la fornitura di servizi tipografici (e, se previsto, di etichettatura, incellophanatura e spedizione postale), inclusa carta per la stampa e gli altri materiali necessari, di cui al lotto/i n. ... , in conformità a quanto stabilito nel presente contratto quadro e nella lettera di invito della procedura selettiva che ha condotto alla sua stipulazione e relativi allegati, incluso il Capitolato speciale (allegato 6), nonché in conformità alle successive richieste di CEIPIEMONTE ed offerte dall'Appaltatore ai sensi dei seguenti paragrafi e comunque in conformità alla regola dell'arte (elementi tutti i quali concorrono a determinare il concetto di conformità dei servizi ai sensi del presente contratto). Il presente contratto quadro non prevede la garanzia di alcun fatturato minimo.

1.2 Aggiudicazione dei singoli servizi

1.2.a Servizi non standard:

Ogni qualvolta CEIPIEMONTE si trovi a dover commissionare dei servizi tipografici diversi, anche solo parzialmente (es. quantità o tempi di consegna), da quelli specificati nel Capitolato speciale, invierà per iscritto (in prevalenza via fax o e-mail) una richiesta di offerte all'Appaltatore e agli altri appaltatori aggiudicatari di contratto quadro per il lotto/i nel quale è compreso il servizio da aggiudicarsi.

Nella richiesta di offerte verranno precisate:

- (i) le caratteristiche delle prestazioni richieste, incluso l'eventuale campione che potrà essere visionato presso la sede di CEIPIEMONTE (in caso di contrasto tra le specifiche indicate nella richiesta di offerte e quelle del campione, queste ultime prevarranno, salvo che sia diversamente stabilito nella singola richiesta di offerte);
- (ii) le modalità ed il termine di presentazione delle offerte (che in assenza di diverse indicazioni si intenderà essere le ore 14:00 del giorno lavorativo successivo alla richiesta di offerte da parte di CEIPIEMONTE);
- (iii) la base d'asta e se il criterio di aggiudicazione prescelto nel singolo caso sia quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso verrà precisata la percentuale di punteggio attribuita all'offerta economica e a quella tecnica (es. tempi di consegna) e i criteri di valutazione di quest'ultima, con i relativi punteggi.

I prezzi offerti per i servizi diversi, anche solo parzialmente, da quelli specificati nel Capitolato speciale dovranno essere in linea (con ciò intendendosi prezzi non meno convenienti per CEIPIEMONTE – per quanto comparabili) con i prezzi offerti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva che ha condotto alla stipulazione del presente contratto quadro.



1.2.b Servizi standard:

In caso di richiesta di servizi identici a quelli specificati nel Capitolato speciale, CEIPIEMONTE procederà a commissionare il servizio all'Appaltatore che abbia offerto il prezzo più basso, quale risultante dalla sommatoria di tutti i prezzi quotati per i servizi rientranti nel lotto in questione ai fini della partecipazione alla procedura selettiva che ha condotto alla stipulazione del presente contratto quadro. Nel caso in cui vi siano altri appaltatori in detta situazione, CEIPIEMONTE richiederà un ribasso a detti soggetti secondo la procedura sopra descritta all'art. 1.2.a..

ART. 2. - **INCARICO, CONSEGNA, RISTAMPE, CORREZIONI E LINGUA**

- 2.1 In base a quanto sopra previsto (art. 1.2), l'Appaltatore, che abbia proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa o offerto il prezzo più basso, a seconda dei casi (art. 1.2.a.iii e art. 1.2.b), riceverà da CEIPIEMONTE l'incarico con l'invio dei file.
- 2.2 L'Appaltatore dovrà garantire la prestazione dei servizi in conformità alle previsioni contrattuali (art. 1) entro le scadenze temporali determinate come segue:
 - 2.2.a Servizi non standard (art. 1.2.a): termini di consegna di volta in volta prefissati da CEIPIEMONTE nelle singole richieste di offerte (art. 1.2.a.i).

Se non diversamente richiesto da CEIPIEMONTE, la fornitura del plotter e/o bozza dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dall'invio dei file da parte di CEIPIEMONTE e la consegna degli stampati entro il seguente numero di giorni lavorativi dal necessario benessere ("visto si stampi") di CEIPIEMONTE.
 - 2.2.b Servizi standard (art. 1.2.b): termini di consegna stabiliti, per ciascun singolo servizio, nel Capitolato speciale da intendersi decorrenti dal 'visto si stampi' da parte di CEIPIEMONTE.
- 2.3 Ogniqualvolta ciò sia richiesto da CEIPIEMONTE, l'Appaltatore si impegna inoltre a fornire un "mock up" preciso che, qualora approvato da CEIPIEMONTE, rappresenterà un campione per piegatura, fustellatura e gli altri aspetti espressamente individuati da CEIPIEMONTE.
- 2.4 L'Appaltatore si impegna altresì ad apporre, qualora esistente, il marchio di certificazione della carta sugli stampati, a richiesta di CEIPIEMONTE e nella posizione da quest'ultimo indicata.
- 2.3 Ove non diversamente precisato da CEIPIEMONTE nel Capitolato speciale o nella singola richiesta di offerte, si intende incluso nel prezzo del servizio l'imballaggio e la consegna degli stampati, a spese e rischio dell'Appaltatore, presso la sede di CEIPIEMONTE o altrove indicato, sempre nel Comune di Torino, incluso lo scaricamento del pacco dal mezzo di trasporto fino all'interno dello stabile.
- 2.4 Il servizio di ristampa implica che non vi sia alcuna modifica del file, tuttavia, a fronte di incarico di nuova stampa (non quindi ristampa), l'Appaltatore si rende disponibile, a richiesta di CEIPIEMONTE, ad intervenire sui file con alcune correzioni senza alcun corrispettivo aggiuntivo.
- 2.5 L'Appaltatore si impegna a prestare i servizi anche in lingue diverse dall'italiano, incluso cirillico, cinese, giapponese ed ebraico, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

ART. 3. - **ISPEZIONI E VERIFICHE**

- 3.1 CEIPIEMONTE ha facoltà di effettuare direttamente o tramite propri incaricati ispezioni presso la sede dell'Appaltatore (o il diverso luogo ove vengano effettuate le lavorazioni) al momento dell'avvio di stampa, per controllare la conformità del servizio, in particolare sotto il profilo della qualità. L'Appaltatore ha l'obbligo di fare tutto il possibile per agevolare tali verifiche, impegnandosi in particolare ad effettuare l'avvio di stampa in orario da concordarsi con CEIPIEMONTE, compreso tra le ore 8:00 e le 16:00 di giorni non festivi da lunedì a venerdì.



- 3.2 Qualora il luogo di cui al precedente art. 3.1 si trovi al di fuori del Comune di Torino, CEIPIEMONTE ha facoltà di richiedere all'Appaltatore il rimborso delle spese di trasferta sostenute da due persone (responsabile di CEIPIEMONTE e del fornitore dei servizi grafici) per recarsi, con mezzi ritenuti idonei da CEIPIEMONTE, nel suddetto luogo.
- 3.3 Indipendentemente dalle ispezioni di cui sopra, i servizi oggetto del presente contratto quadro sono soggetti a verifica di regolare esecuzione che verrà eseguita successivamente alla consegna degli stampati, allo scopo di accertare la conformità del servizio alle specifiche pattuite (art. 1).

ART. 4. - DURATA

- 4.1 Il presente contratto ha durata annuale dal 02/01/2014 al 31/12/2014, ed è rinnovabile, alle medesime condizioni, per un successivo anno, ossia sino al 31/12/2015, a discrezione di CEIPIEMONTE, senza che sia necessaria ulteriore manifestazione di consenso dell'Appaltatore né consentito il suo rifiuto. Nel solo caso di mancato rinnovo CEIPIEMONTE invierà una comunicazione scritta in tal senso all'Appaltatore entro il 15/01/2014.

ART. 5. - PREZZO E PAGAMENTO

- 5.1 Il prezzo dei servizi oggetto del presente contratto quadro è quello offerto dall'Appaltatore secondo quanto stabilito all'art. 1.
- 5.2 L'Appaltatore prende atto che detto prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa necessario o opportuno per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto quadro e rimarrà invariabile per tutta la durata del presente contratto, pertanto la società rinuncia espressamente sin d'ora a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 c.c..
- 5.3 Il pagamento verrà effettuato da CEIPIEMONTE dopo ogni consegna, a 60 giorni, fine mese data fattura, e sulla base della documentazione attestante la corretta esecuzione della fornitura.
- 5.4 Condizione per il rispetto del termine di pagamento di cui al precedente art. 5.3 è la corretta compilazione della fattura da parte dell'Appaltatore, che in essa deve indicare: numero del lotto, relativo codice CIG, specifiche del servizio quali risultanti, per i servizi non standard (art. 1.2.a), dalla richiesta di offerte di CEIPIEMONTE e, per i servizi standard, dal Capitolato 6, di cui sarà sufficiente riportare il numero progressivo corrispondente al servizio in questione.

ART. 6. - RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

- 6.1 In caso di inadempimento di qualunque gravità all'obbligo di prestazione del servizio in conformità alle previsioni contrattuali (art. 1), ad eccezione del ritardo, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o caso fortuito, sarà dovuta dall'Appaltatore una penale pari al 20% (venti per cento) del prezzo del servizio, salvo il diritto di CEIPIEMONTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 6.2 Nei medesimi casi di inadempimento di cui al precedente art. 6.1 ed in alternativa all'applicazione della penale ivi prevista, CEIPIEMONTE avrà facoltà di richiedere all'Appaltatore la consegna di stampati sostitutivi entro un termine contestualmente stabilito dallo stesso CEIPIEMONTE, qualora l'Appaltatore non adempia entro tale nuovo termine.é salvo il diritto di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la richiesta del maggior danno.
- 6.3 Nel caso di richiesta di ristampa di cui al precedente art. 6.2, CEIPIEMONTE avrà diritto a ritenere ed utilizzare gli stampati difettosi sino alla consegna di quelli conformi. La restituzione degli stampati difettosi avverrà con la messa a disposizione degli stessi presso la



sede di CEIPIEMONTE o nel luogo, anche estero, ove essi siano stati spediti per il suddetto utilizzo temporaneo. CEIPIEMONTE si riserva di richiedere all'Appaltatore di provvedere, a proprie spese, alla consegna urgente degli stampati conformi anche in luogo diverso dalla sede di CEIPIEMONTE, se del caso all'estero, ove essi debbano essere utilizzati.

- 6.4 Inoltre, in tutti i casi di inadempimento dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di far eseguire a terzi il servizio, o anche solo parte delle lavorazioni, a spese dell'Appaltatore, il quale presta sin d'ora il proprio consenso.
- 6.5 In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alle scadenze temporali di oltre un giorno, CEIPIEMONTE ha facoltà di risolvere il singolo contratto cui si riferisce l'inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 c.c..
- 6.6 CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 1252 c.c., potrà opporre in compensazione all'Appaltatore i propri crediti, ivi inclusi quelli derivanti dall'art. 6.1 (penale e risarcimento di ulteriori danni), costi di trasporto (art. 6.3), prezzo da corrispondersi a terzi (art. 6.4).

ART. 7. – GARANZIE DELL'APPALTATORE

- 7.1 A garanzia dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto, l'Appaltatore si impegna a costituire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8. - COLLABORATORI DELL'APPALTATORE

- 8.1 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato, nonché per l'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalle normative ad essi applicabili.

ART. 9 - DIRITTI DI PRIVATIVA

- 9.1 L'Appaltatore si impegna a tenere indenne CEIPIEMONTE da qualunque responsabilità eventualmente derivante da comportamenti dell'Appaltatore stesso o dei propri aventi causa connessi alla prestazione del servizio che possano rappresentare violazione di privative altrui.

ART. 10. - SEGRETEZZA

- 10.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di non rivelare ad alcun terzo né diffondere tutte le informazioni riservate e i dati personali di cui venga in possesso, in qualunque forma, in ragione del presente rapporto contrattuale e si impegna altresì a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 10.2 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori ed in generale aventi causa a qualunque titolo.

ART. 11. - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 11.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne CEIPIEMONTE, per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del servizio, ovvero in dipendenza di fatti imputabili all'Appaltatore.



ART. 12. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 13. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (denominato "Responsabile del Servizio"), in grado di garantire l'interlocuzione, anche tecnica, in lingua italiana.
- 13.2 Il nominativo del Responsabile del Servizio verrà comunicato a CEIPIEMONTE entro tre giorni dall'aggiudicazione e, in caso di cambiamento della persona designata a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 14. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 15.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
- CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
- 15.5 L'Appaltatore deve trasmettere a CEIPIEMONTE, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge



136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 16. - CONTROVERSIE

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 16.2 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale di Torino.

ART. 17. - CLAUSOLE FINALI

- 17.1 Il presente contratto quadro è composto dal presente testo di 17 articoli e ne formano parte integrante la lettera di invito della procedura selettiva che ha condotto alla sua stipulazione e relativi allegati, incluso il Capitolato speciale, nonché le successive pattuizioni che interverranno tra le parti in sua esecuzione e costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti.
- 17.2 Con il presente contratto quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, pertanto esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali successivi accordi esecutivi intervenuti tra le parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata come di seguito disposto.
- 17.3 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 17.4 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di parte del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 17.5 Qualsiasi omissione o dilazione nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)

L'Appaltatore

Sono approvate specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt. 3 (ispezioni e verifiche), 4 (durata e rinnovo), 5.2 (limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni in tema di prezzo), 6.1 (penali), 6.2 e 6.5 (risoluzione), 7 (garanzie dell'Appaltatore), 8 (collaboratori dell'Appaltatore), 9 (diritti di privativa), 10 (segretezza), 11 (danni e responsabilità civile), 12 (divieto di cessione del contratto), 16 (controversie), 17 (clausole finali).

L'Appaltatore
